



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA (ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI INTERNI DEL PALAZZETTO SITO IN VIA ANTONIO GRAMSCI NEL COMUNE DI SEREGNO (MB), FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNR) E/O DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CD. PNC), MISSIONE 5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 9 BIS DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 133 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

CIG: 9770445A45:

CUP: B25H180047200001; CUI: L0087079015120200003.

Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	<i>6</i>
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	10
3.2 DURATA	10
3.3 MODALITA' DI ESECUZIONE	10
3.4 CATEGORIE DEI LAVORI	10
3.5 REVISIONE DEI PREZZI	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI GENERALI	12
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	15
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	16
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	I
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	18
9. GARANZIA PROVVISORIA	18
10. SOPRALLUOGO	20
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.	
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	
14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	วา

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	22
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	24
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267)
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	24
14.5 CAMPIONI	24
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	24
15. OFFERTA ECONOMICA.	25
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.	25
17.1 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	A 26
17.2 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	27
17.3 INVERSIONE PROCEDIMENTALE	27
18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	27
19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	28
20. CODICE DI COMPORTAMENTO.	28
21. ACCESSO AGLI ATTI.	29
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.	29
23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	29

PREMESSE

Il Comune di Seregno con Determinazione n. del del , ha stabilito di affidare i lavori di ristrutturazione dei locali interni del palazzetto sito in Via Antonio Gramsci nel Comune di Seregno (MB), finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (CD. PNR) e/o dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (CD. PNC), Missione 5 Componente C2 Investimento 2.1, nel Comune di Seregno (MB). L'affidamento dei lavori avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, con applicazione del criterio del minor prezzo, art. 36, comma 9-bis e art. 133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza (in seguito: CUC MB), con Determinazione n. del 2023, ha preso atto del provvedimento sopra richiamato, al fine di gestire mediante piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. la presente procedura di gara.

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022 "Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi".

La documentazione di gara è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- Principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. "Do No Significant Harm" DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici. Il Documento di indirizzo alla progettazione, in particolare, prevede specifiche indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH. Si rinvia, inoltre, al Capitolato Speciale, per la definizione delle modalità di sospensione dei pagamenti in caso di mancato rispetto del DNSH. Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i lavori nel rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH;
- **Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging)** teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
- Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
- **Obblighi in materia di comunicazione e informazione**, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.

Si precisa che ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, i lavori compresi nell'appalto non presentano carattere transfrontaliero.

Luogo di svolgimento dei lavori: Comune di Seregno;

Codice NUTS: ITC4D;

CIG - 9770445A45;

CUP - B25H180047200001;

CUI - L0087079015120200003;

CPV 45454000 -4 "Lavori di ristrutturazione".

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del Codice: Geom. Anna Brioschi del Comune di Seregno – e-mail: info.progettazione@seregno.info;

Direttore della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – e-mail cuc@provincia.mb.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma Sintel di Aria Spa avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel di Aria Spa comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel di Aria Spa avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel di Aria Spa.

La CUC MB non si assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma Sintel di Aria Spa da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Manuali di supporto Servizi di e-Procurement -1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo"

https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-

 $\underline{\text{4.pdf?MOD=AJPERES\&CONVERT_TO=URL\&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af}}.$

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Sintel di Aria Spa o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la CUC MB può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Sintel di Aria Spa e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara.

La CUC MB si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel di Aria Spa garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel di Aria Spa è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Sintel di Aria Spa sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma Sintel di Aria Spa è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma Sintel di Aria Spa è sempre accessibile. Le Società concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle **ore 09:00:00 del giorno 22/05/2023** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «Comunicazioni della procedura» della piattaforma "Sintel" con un preavviso di 24 ore.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel *documento "Manuali di supporto Servizi di e-Procurement -1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo*" https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-

<u>4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af</u> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma:
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.73.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ex art. 23, commi 4, 7, 8 e artt. 26 e 27 del Codice, comprendente i seguenti allegati:
 - Elaborati tecnici ed amministrativi
 - ELENCO ELABORATI
 - RELAZIONE GENERALE
 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE OPERE CIVILI
- CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO OPERE CIVILI
- SCHEMA DI CONTRATTO
- ELENCO PREZZI UNITARI
- ANALISI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO ECONOMICO
- QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA
- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- MANUALE D'USO E PIANO DI MANUTENZIONE OPERE CIVILI
- RELAZIONE DI RISPONDENZA AI C.A.M.

Sicurezza

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- LAYOUT DI CANTIERE
- FASCICOLO DELL'OPERA

Edile

- PLANIMETRIA GENERALE DI INQUADRAMENTO
- PIANTE
- PROSPETTI E SEZIONI
- PIANTE
- PROSPETTI
- PIANTA PIANO TERRA
- PIANTA COPERTURA E SISTEMA ANTICADUTA
- PROSPETTI
- SEZIONI
- FINITURE MURATURE E PAVIMENTI
- FINITURE CONTROSOFFITTI, RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE
- SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI
- SERVIZI IGIENICI E DETTAGLIO
- ABACO DELLE STRATIGRAFIE
- ABACO DEI SERRAMENTI
- VIE DI FUGA E SICUREZZA ANTINCENDIO

Elettrico

(elaborati tecnici)

- RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE
- CALCOLO ILLUMINOTECNICI
- RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO IMPIANTO ELETTRICO
- MANUALE D'USO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

(elaborati grafici)

- IMPIANTO DI ILLUMINAIZONE ORDINARIA E DI SICUREZZA
- IMPIANTO DI PRESA A SPINA E F.M.
- IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E ALLARME INCENDIO
- ASSERVIMENTO IMPIANTO MECCANICO
- SCHEMA A BLOCCHI ENERGIA ELETTRICA
- DETTAGLI E TIPICI INSTALLATIVI
- SCHEMI UNIFILARI OUADRI ELETTRICI
- POSIZIONAMENTO MODULI FOTOVOLTAICI
- SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Meccanico

(elaborati tecnici)

- RELAZIONE TECNICA E SPECIFICHE APPARECCHIATURE
- RELAZIONE TECNICA L10 E VERIFICHE CAM

- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- (elaborati grafici)
 - SCHEMA VRV
 - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI VRV
 - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI IDRICO SANITARIO
 - DISTRIBUZIONE CANALIZZAZIONI ARIA PRIMARIA
 - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI DI SCARICO
- 2) Il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo del _____/2023;
- 4) Bando di gara;
- 5) Disciplinare di gara;
- 6) All.to "DGUE";
- 7) All.to "Domanda di Partecipazione/Dichiarazioni integrative al DGUE";
- 8) All.to "Giustificativo Offerta Economica";
- 9) Modulo dichiarazione "Titolare Effettivo";
- 10) Modello b), di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 04.04.2023;
- 11) Patto di integrità del Comune di Seregno di cui all'Allegato 3 alla Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 04.04.2023;
- 12) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice disciplinare" adottato dal Comune di Seregno, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013;
- 13) Patto d'integrità della Regione Lombardia;
- 14) FVOE_Manuale utente OE;

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sui seguenti siti web:

- Provincia di Monza e della Brianza: http://www.provincia.mb.it;
- Sintel di ARIA S.p.A.: www.ariaspa.it

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
- sul portale web dell'Osservatorio Regionale;
- sul portale web della Regione Lombardia/Bollettino Ufficiale;
- sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza, nella sezione "Provincia di Monza e Brianza Servizi ai Cittadini Avvisi, Bandi ed Inviti Bandi CUC"
 http://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuc/;
- all'Albo Pretorio del Comune di Seregno.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti [Canale "Comunicazioni procedura" di Sintel], previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., nella sezione "Documentazione di Gara" della procedura di cui trattasi e sul sito istituzionale al link https://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuc/

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra CUC MB e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'Area Comunicazioni della procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- e) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- f) alla richiesta di offerta migliorativa;
- g) al sorteggio;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto consiste nei lavori di ristrutturazione dei locali interni del palazzetto sito in Via Antonio Gramsci a Seregno (MB).

I lavori oggetto della presente procedura non possono essere scomposti in più lotti funzionali o prestazioni, in quanto non sono individuabili specifici oggetti di appalto che possono essere, in tutto o in parte, oggetto di affidamento a sé o che possono essere realizzati in maniera tale da assicurare funzionalità, fruibilità dei lavori, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti del lavoro medesimo.

TABELLA SUDDIVISA PER PRESTAZIONI IN APPALTO

Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo stimato lavori (compresi oneri della sicurezza)
Lavori di ristrutturazione 45454000		P	€ 457.207,09
Base di gara soggetta a ribasso	€ 440.938,77		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 16.268,32
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI			€ 457.207,09

L'importo complessivo a base di gara pari a € 440.938,77, è al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 16.268,32, oltre I.V.A. e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune di Seregno ha stimato in € 100.221,39 (22,729 %) – rif. Art. 2 CSA e allegato di progetto "Quadro incidenza manodopera".

L'appalto è finanziato interamente dall'Unione Europea – NextGenerationEU con fondi PNRR erogati al Comune di Seregno.

3.1 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice (come modificato dall'art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020), ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione (rif. art. 24 del CSA).

3.2 DURATA

L'appalto avrà durata di **191** (centonovantuno) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.3 MODALITA' DI ESECUZIONE

Il corrispettivo sarà determinato **a corpo**, ai sensi dell'art. 3 lettera ddddd) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. L'elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti sulla base del "*Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche – Lombardia*", Edizione 2023.

3.4 CATEGORIE DEI LAVORI

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alla categoria indicata nella tabella seguente, la quale contiene altresì il riferimento all'importo dei lavori esclusi gli oneri fiscali, nonché le indicazioni sui limiti al subappalto:

			AC			Indicazioni speciali ai fini della ga		
Lavorazione	Cat.	CI.	Qualificazione SOA obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	%	Prevalente o scorporabile	Avvalimento	% Max Subappaltabile¹
Edifici civili e industriali	OG1	I	SI	€ 256.515,36	56,10	Prevalente	SI	Nei limiti di legge
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	SI Art. 90 del D.P.R. 207/2010	€ 66.413,88	14,53	Scorporabile	SI	Nei limiti di legge
Impianti elettrici	OS30	I	SI Art. 90 del D.P.R. 207/2010	€ 134.277,85	29,37	Scorporabile	NO	Nei limiti di legge

¹ Rimane vietata la cessione del contratto e l'affidamento a terzi della sua integrale esecuzione. Consultare il paragrafo "8. Subappalto" del presente Disciplinare di gara.

3.5 REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ANAC. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% per cento rispetto al prezzo originario (rif. art. 31 del CSA) e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, si intende per «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 (d.lgs. 50/2016, art. 45).

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (oltre che di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali).

Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del D. Lgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice².

Sono comunque **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché per violazioni non definitivamente accertate, qualora il mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi, rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del Codice³ e successivo D.M. 28/09/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.⁴

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della 1. 190/2012.

In qualunque momento della gara, la CUC MB esclude dalla partecipazione alla procedura di gara un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

- possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo -salvo il caso di concordato con continuità aziendale- o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

In ordine al comma 3. ultimo periodo, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In relazione all'estinzione del reato, questa richiede pur sempre

l'accertamento dell'esistenza dei presupposti con una pronuncia del giudice penale o su istanza dell'interessato (cd. self cleaning). Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 10, co. 1 lett. c), della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

⁴ Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28/09/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la violazione di cui all'art. 2 del citato decreto si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28/09/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la violazione grave di cui all'art. 3 del citato decreto si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contatti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Le violazioni di cui sopra non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma dello stesso o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

- c) possa dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.⁵;
 - c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della CUC MB o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (su tali circostanze la CUC MB motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa);

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile⁶;
- e) la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere⁷;

f-ter) l'operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

- g) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- h) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- i) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- j) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni]; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Si segnala, altresì, che i dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (d.lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5 del Codice).

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Link al sito istituzionale https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il FASCICOLO VIRTUALE. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

• <u>dichiarazione di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura</u> oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quella oggetto di appalto e risultare in stato "ATTIVO".

Solo per le società Cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23.06.2004.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova dei requisiti di cui sopra è da dimostrare:

- in fase di partecipazione, tramite compilazione del punto 2 della Domanda di partecipazione e tramite dichiarazione avvalendosi del documento DGUE.
- in caso di aggiudicazione dell'appalto, sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

È richiesto il possesso di regolare attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria prevalente e classifica adeguata ai lavori da assumere:

- a) <u>Cat. OG1, SOA Cl. I (o superiore)</u> <u>presentazione dell'attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 84 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità.;</u>
- b) <u>Cat. OS28, requisiti semplificati ex art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate) oppure SOA OS28 cl. I (o superiore);</u>
- c) Cat. OS30, requisiti semplificati ex art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate) oppure SOA OS30 cl. I (o superiore).

NB: Relativamente alle Categorie OS28 e OS30, per la partecipazione con subappalto qualificante, l'operatore economico dovrà possedere regolare attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella **categoria prevalente OG1 cl. II o superiore**. Nella domanda di partecipazione l'operatore economico si impegna ad individuare subappaltatori in possesso di corrispondente qualificazione OS28 e/o OS30 e classifica adeguata.

In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, di imprese, i requisiti potranno essere rispettati dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando i criteri di cui Codice. Si applica l'art. 83, comma 8 del Codice, fatte salve le parti censurate con sentenza C-642/2020 della Corte di Giustizia UE del 28/04/2022.

6.3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare per l'esecuzione:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile;

delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006, devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 11 del Capitolato Speciale, oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 11 del Capitolato Speciale.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 sono tenuti infine a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della suddetta dichiarazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 11 del Capitolato Speciale.

La comprova dei requisiti di cui sopra, in fase di partecipazione, è da dimostrare tramite compilazione dei punti da 7 a 14 dell'allegato "Domanda di partecipazione".

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

La requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure all'Albo Nazionale delle Società Cooperative deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- > <u>Il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere posseduto,</u> nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota.

La Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, convertito con Legge del 29/07/2021, n. 108, pubblicherà sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", i rapporti e le relazioni previsti dalle -lettere di cui al punto 5, ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) di tipo orizzontale o misto, le imprese riunite sono libere di definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, purché siano rispettati i requisiti minimi di qualificazione previsti dalla legge e dalla lex specialis.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- ➤ <u>Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese</u> oppure all'Albo Nazionale delle Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- > I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:
 - per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - 2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, <u>compresi quelli derivanti dall'art. 47 del DL 77/2021 conv. in legge 108/2021</u> e dei requisiti di idoneità professionale.

Non è consentito il ricorso all'avvalimento per la categoria di lavorazione OS30, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso il ricorso a più società ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi asua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, per i servizi subappaltabili.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la CUC MB impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria, in applicazione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia, sentenza CGUE, Sez. IX, 3 giugno 2021, nella causa C-210/2020.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti speciali previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso il Comune, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economicofinanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

<u>A pena di esclusione</u>, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della CUC MB, o altro termine definito dal RUP del Comune. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto, se dichiarato in sede di offerta ed alle condizioni previste dall'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

In considerazione del fatto che i lavori beneficiano del finanziamento PNRR, in deroga a quanto previsto dalla legge n. 120 del 2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria.

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria di € 9.144,14 come definita dall'art. 93 del Codice. Tale garanzia dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia provvisoria dovrà:

essere intestata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza; contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 4) essere conforme agli schemi tipo contenuti nell' "Allegato A Schemi Tipo" contenuti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018, n. 31, emesso di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 5) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della CUC MB;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della CUC MB per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte mediante:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti, compreso il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (ai sensi dell'art. 34 del DL 36/22 comma 1 lettera a).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire i lavori con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione;

- se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Ferma restando la dichiarazione di presa visione dei luoghi, contenuta al punto 3 lett. c) della domanda di partecipazione si precisa che, in relazione alla tipologia dell'intervento e trattandosi di aree comunque visitabili in autonomia dalle imprese interessate, per partecipare alla gara non è richiesta l'effettuazione di sopralluogo obbligatorio "assistito", cioè alla presenza del tecnico dell'amministrazione Comunale con rilascio di relativa attestazione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, <u>a pena di esclusione</u>, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022.

La CUC MB accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la CUC MB richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00:00 del giorno 22/05/2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 140 MB per ogni campo creato.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta è composta da:

- A Documentazione amministrativa;
- B Offerta economica.

L'operatore economico, collegandosi al sito web <u>www.sintel.regione.lombardia.it</u>, può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione "*Procedure*", dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link "*Dettaglio*", che consente di visualizzare il menù interno e tutte le informazioni della procedura.

Cliccando sul link "Invia Offerta", si accede al percorso guidato, in 5 step, che consente l'invio dell'offerta:

- Step 1 Busta Amministrativa: il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente;
- Step 2 Busta Economica: il concorrente dovrà inserire in piattaforma Sintel il ribasso percentuale rispetto alla base di gara, al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza.

Inoltre, il concorrente dovrà caricare a Sistema il "Giustificativo Offerta Economica", compilandolo e firmandolo digitalmente, ed indicando:

- i costi della sicurezza derivanti da interferenza stimati dalla Stazione Appaltante;
- i costi della sicurezza interni aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- i costi della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- Firma digitale dell'offerta: il concorrente deve scaricare il documento d'offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema;
- Riepilogo ed invio dell'offerta: il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l'offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni integrative al DGUE sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio la CUC MB assegna al concorrente **n. 5 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la CUC MB procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC MB può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la seguente documentazione, da compilare e firmare digitalmente:

- domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative al DGUE;
- DGUE;
- PassOE⁸;
- garanzia provvisoria;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- ricevuta versamento contributo ANAC;
- Certificazione SOA/dichiarazione possesso art. 90 del DPR 207/2017;
- Modello "Dichiarazione Titolare Effettivo";
- copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 denominato "Domanda di partecipazione / Dichiarazioni integrative DGUE".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

⁸ Cfr. Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e con l'agenzia per l'Italia digitale. (Delibera n. 464/2022). (22A06029); link al sito istituzionale ANAC <u>Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE - www.anticorruzione.it</u>

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per i contenuti della Domanda di partecipazione si rinvia all'allegato denominato "Domanda di partecipazione / Dichiarazioni integrative DGUE".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - > se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - > se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite modello "F24". In questo caso occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza tra la documentazione amministrativa; sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

Il codice Ente/Ufficio da indicare è: TNT.

Il codice Tributo e la descrizione da indicare sono: A146 "Imposta di bollo".

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento:
- il contratto di avvalimento;
- il PASSOE dell'ausiliaria (rif. Faq ANAC n. 24 "E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI").

14.5 CAMPIONI

Non previsti.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

<u>Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica</u>

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

<u>Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica</u>

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA ECONOMICA.

Il concorrente dovrà indicare, in corrispondenza della busta " $B - Offerta \ Economica$ " presente in Piattaforma Sintel di Aria Spa Sintel, **a pena di esclusione**, i seguenti valori economici:

- 1 <u>il ribasso %le offerto rispetto all'importo posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza</u> derivanti da interferenza;
- 2 l'importo degli oneri della sicurezza quantificati dal Comune, non soggetti a ribasso;
- 3 <u>la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice</u>. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 4 <u>la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.</u>

Dopo aver inserito tutti i valori economici richiesti sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa Sintel, <u>l'operatore economico allegherà all'interno della Busta B "Offerta economica" SOLTANTO l'allegato "Giustificativo dell'offerta economica"</u> contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata, ai sensi degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5 lettera d) del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del Codice.

Poiché l'appalto non presenta carattere di interesse transfrontaliero, si procederà all'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice (<u>non esercitabile se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque).</u>

Il Servizio CUC MB effettuerà le sedute di gara avvalendosi della Piattaforma Sintel di Aria Spa Telematica SINTEL, la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (*Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275*). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (*Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis*).

La verifica dell'idoneità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti sarà effettuata da un seggio di gara, presieduto da un Dirigente/Responsabile di servizio della Provincia di Monza e della Brianza.

Ai sensi dell'art. 133 comma 8 del Codice, il Servizio CUC MB esaminerà le offerte economiche <u>prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.</u>

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, (noto come "Sblocca cantieri"), successivamente convertito in Legge 14 giugno 2019 n.55 la Piattaforma Sintel di Aria Spa Sintel ha comunicato che "Tra le novità introdotte dal decreto, con ricadute sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa Sintel, due modifiche incidono rispettivamente sulla gestione delle offerte anomale e alla così detta inversione procedimentale (art. 133 comma 8 D.lgs 50/2016): tale novità, con alcune accortezze, è già attuabile in Piattaforma Sintel di Aria Spa. È infatti possibile procedere dopo l'avvio della valutazione amministrativa, alla chiusura della fase stessa senza effettuare la valutazione puntuale delle buste amministrative. Proseguendo negli step di valutazione successivi, si ricorda che la documentazione amministrativa sarà disponibile cliccando su "Aggiudicazione procedura" e in "Storia Offerte" accedendo al dettaglio dei requisiti amministrativi. Le comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti. Il sorteggio per la verifica amministrativa sarà necessario anche per questa attività; procedere offline."

Pertanto, il Servizio CUC MB procederà nel seguente ordine:

- a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- d) all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis tramite la Piattaforma Sintel di Aria Spa Sintel di ARIA S.p.A.;
- e) all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- f) all'individuazione del 1[^] migliore offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia;
- g) alla verifica della documentazione relativa ai requisiti del migliore offerente;
- h) all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio;
- i) all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti, come previsto dall'art. 133 comma 8 del Codice.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP del Comune di Seregno.

17.1 INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Nella prima seduta il seggio di gara della CUC MB, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante, esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del Codice.

Pertanto, il seggio di gara procederà:

- 1 alla verifica del numero complessivo delle offerte pervenute entro il termine perentorio di scadenza;
- 2 alla verifica di regolarità della firma digitale di ciascun concorrente;
- 3 all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- 4 all'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis tramite la Piattaforma Sintel di ARIA S.p.A.;
- all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in analogia a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 "Titolo I Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, Capo I Semplificazioni in materia di contratti pubblici" del D.L. 76/2020 conv. in legge 120/2020;
- 6 all'individuazione del 1[^] miglior offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia;
- 7 alla verifica della documentazione relativa ai requisiti del miglior offerente;
- 8 all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio;
- 9 all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti da parte del 1[^] miglior offerente, come previsto dall'art. 133, comma 8 del Codice.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP della Provincia MB.

17.2 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'individuazione della soglia di anomalia verrà gestita tramite Piattaforma Sintel di Aria Spa Sintel di Aria S.p.a., ai sensi dell'art. 97 del Codice e s.m.i.

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 commi 2, 2 bis) e 2 ter) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà ai sensi dell'art. 97, comma 8 (applicabile soltanto se le offerte ammesse siano almeno pari a 5), in applicazione analogica dell'art. 1 comma 3 del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020.

17.3 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuata l'apertura delle offerte economiche, verificata la graduatoria provvisoria, il Servizio CUC MB procederà all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dell'operatore classificatosi provvisoriamente 1[^] in graduatoria.

Successivamente, la CUC procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio, se del caso;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo agli adempimenti di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5 lettera b) del Codice.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

La CUC MB invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla CUC, recepito il parere del RUP, al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Ai fini del rispetto dei tempi previsti dal finanziamento ministeriale l'Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato al punto 3.1 del presente disciplinare.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori la Stazione Appaltante procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito web del Comune.

21. ACCESSO AGLI ATTI.

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi presentando apposita istanza a mezzo PEC al seguente indirizzo: provincia-mb@pec.provincia.mb.it.

Le istanze pervenute tramite la Piattaforma Sintel dovranno essere rinviate all'indirizzo PEC suindicato.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva)

Ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che la Provincia di Monza e della Brianza tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Provincia di Monza e della Brianza informa di quanto segue:

1 Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è, con riferimento allo svolgimento della procedura, la Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Via Grigna, 13 – 20900 Monza.

2 Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

3 Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4 Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5 <u>Dati oggetto di trattamento</u>

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice e al d.p.r. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

6 Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dalla Provincia di Monza e della Brianza quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7 Trasferimento dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8 Periodo di conservazione dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9 Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC della La Provincia di Monza e della Brianza. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla Provincia di Monza e della Brianza e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10 Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

11 Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. La Provincia di Monza e della Brianza può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12 Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Provincia di Monza e della Brianza.

13 Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Provincia di Monza e della Brianza non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

In applicazione del predetto Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, è stato nominato il DPO (Data Protection Officer) della Provincia di Monza e della Brianza, a cui rivolgersi per qualsiasi situazione inerente il trattamento dei dati personali:

Dati di contatto:

Vincenzo Villa

DPO@provincia.mb.it

Dati DPO persona giuridica:

Forgest Srl

Via R. Lepetit, 8/10

20124 Milano

CF e PI: 02028830798

E-mail: <u>info@forgest.eu</u> PEC: <u>forgest@pec.it</u>

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite "Sintel" il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di "Sintel" stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

PRINCIPALI ABBREVIAZIONI E DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare e i suoi allegati contengono i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano.

CUC/Stazione	
Appaltante	Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
R.U.P.	Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice
	Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
A.N.A.C.	lavori, servizi e forniture
	Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell'A.N.A.C. del 15 febbraio
C.I.G.	2010 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per
	l'anno 2010"
	Documento di Gara Unico Europeo, ovvero un'autodichiarazione dell'operatore
D.G.U.E.	economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei
D.G.U.E.	certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'articolo 59 della
	Direttiva 2014/24/UE
	Authority Virtual Company Passport, servizio realizzato dall'A.N.A.C. per la verifica
AVCpass	del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici ai sensi della Deliberazione
TI V Opuss	dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle
	adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
DACCOE	Documento che attesta che l'operatore economico concorrente può essere verificato
PASSOE	tramite AVCpass, ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n.
	111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013 Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 " <i>Regolamento</i> "
P.E.C.	recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
I.E.C.	dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"
Piattaforma	Sistema informatico accessibile attraverso il portale web all'indirizzo www.ariaspa.it.
telematica	mediante il quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di
"Sintel"	aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni.
Codice/Codice	D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e
degli appalti	integrazioni
	Linea Guida ANAC n. 2, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Offerta
Linee guida	economicamente più vantaggiosa" già approvate dal Consiglio dell'Autorità con
ANAC n. 2	Delibera n. 1005 del 21.09.2016 e conformate al decreto "correttivo" D. Lgs. n.
	56/2017 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
	Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 "Nomina, ruolo e compiti del
Linee guida	responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni",
ANAC n. 3	approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016
	e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre
R.D. 23 maggio	2017 Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «Regolamento per l'amministrazione del
1924, n. 827	patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»
,	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato
R.D. 16 marzo	preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
1942, n. 267	amministrativa"
D.P.R. 26	
ottobre 1972, n.	"Disciplina dell'imposta di bollo"
642	
L. 24 novembre	"Modifiche al sistema penale"
1981, n. 689	пошнене и зысти ренис
L. 8 agosto 1985,	"Legge-quadro per l'artigianato"
n. 443	
L. 19 marzo	"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
1990, n. 55	gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

L. 7 agosto 1990,	
n. 241	"Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche e integrazioni
D. Lgs. 23 luglio	"Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di
1991, n. 240	un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"
L. 12 marzo	
1999, n. 68	"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
D.P.R. 28	"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
dicembre 2000,	documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni
n. 445 D. Lgs. 30 marzo	"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
2001, n. 165	pubbliche" e successive modifiche e integrazioni
	"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
D. Lgs. 8 giugno	e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della
2001, n. 231	legge 29 settembre 2000, n. 300"
D. Lgs. 30	"Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e
giugno 2003, n. 196	integrazioni
	"Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste
D.M. 12 marzo 2004, n. 123	agli articoli 17 e 30 della legge n. 109 del 2994 e dal regolamento generale di
	attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici"
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	"Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni
L. 23 dicembre	"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge
2005, n. 266	finanziaria 2006), e successive modifiche e integrazioni
D. Lgs. 9 aprile	"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
2008, n. 81	salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
Regolamento CE del 9 luglio 2008,	"che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
n. 765	339/93"
D.L. 10 febbraio	convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 "Misure urgenti a sostegno dei settori
2009, n. 5	industriali in crisi"
D.P.R. 5 ottobre	"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante
2010, n. 207	"Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture in attuazione delle
L. 13 agosto	direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
2010, n. 136	normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni
D. Lgs. 2 luglio	"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
2010, n. 104	governo per il riordino del processo amministrativo"
D. Lgs. 6	"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
settembre 2011,	in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
n. 159	agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui
D.M. 10	all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
novembre 2011	modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
D.P.R. 7 agosto	"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3,
2012, n. 137	comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
·	legge 14 settembre 2011, n. 148" "Pagolamento regente godice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62	"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"
DGR 30 gennaio	"Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, in sostituzione del Codice
2014, n. 1299	etico degli appalti adottato con la d.g.r. 1644 del 4 maggio 2011"
D. Lgs. 15	"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
giugno 2015, 81	mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

Delibera ANAC	"Attuazione dell'art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1,
17 febbraio 2016,	lettera a) della Legge 35 del 2012 – Aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre
n. 157	2012, n. 111"
Regolamento	"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
(UE) 27 aprile	personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
2016, n. 679	95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"
Circolare MIT	"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara
del 18 luglio	unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
2016, n. 3	Commissione del 5 gennaio 2016"
D.M. 2 dicembre	"Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara,
2016	di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. n. 50 del 2016"
L. 22 maggio 2017, n. 81	"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" All'art. 12 («Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati»), comma 3: «Al fine di consentire la partecipazione ai bandi (), è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile"
L. 4 agosto 2017, 124	"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31	"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"
D.L. 18 aprile 2019, n. 32	Decreto "Sblocca Cantieri", recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55
Linee Guida ANAC n. 13	"La disciplina delle clausole sociali", approvate con Delibera del 13 febbraio 2019, n. 114
Linee Guida	"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di
ANAC n. 15	contratti pubblici", approvate con Delibera del 5 giugno 2019, n. 494
L. 14 giugno 2019, n. 55	"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"
D.L. 16 luglio 2020 n. 76	"Decreto Semplificazioni", recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
Delibera ANAC	"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno
del 20 dicembre	2023"
2022, n. 621	
D.L. 31	"Decreto Milleproroghe 2021"
dicembre 2020, n. 183	
D.L. 31 maggio 2021, n. 77	"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
Legge n. 108 del 29 luglio 2021	"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"

Legge n. 238 del	"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
23 dicembre	all'unione europea - legge europea 2019-2020"
2021	
Decreto Legge	"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
27 gennaio 2022,	lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per
n. 4	il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"
Legge 28 marzo	"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
2022, n. 25	recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
	di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché'
	per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"
Delibera ANAC	"Nuovo bando tipo n.1, adottato ai sensi dell'art. 71 comma 1 e dell'art. 213 comma
n. 773 del 24	2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. unitamente alla nota illustrativa alla relazione AIR e
novembre 2021	al documento recante le osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica"
Decreto Legge	"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle
17/05/2022, n. 50	imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi
	Ucraina"
D.M. MEF del	"Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla
28/09/2022	partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non
	definitivamente accertate"
DELIBERA	"Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto
ANAC N. 464 27	legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
luglio 2022	della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale. (Delibera n. 464/2022).
	(22A06029)"
D.M. 23/06/2022	criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022 "Affidamento di servizi di
	progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi"